



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL COLLOCAMENTO
AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA

Viale dell'Esercito 186 - 00143 - Roma

Prot.n. M_D/GPREV/I/1^/46.000/B/6

Roma, 14 GEN. 2008

OGGETTO: Istruttoria delle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentate dal personale militare cessato dal servizio, per le quali non sia stata contestualmente richiesta la pensione privilegiata ordinaria.

INDIRIZZI IN ALLEGATO

E' stato recentemente posto a questa Direzione Generale un quesito in ordine all'ammissibilità e all'obbligo di istruttoria delle **istanze di riconoscimento** della dipendenza da causa di servizio, presentate oltre il termine quinquennale o decennale dal **personale militare cessato dal servizio**, per le quali non sia stata contestualmente richiesta la pensione privilegiata ordinaria.

Al riguardo, appare opportuno preliminarmente richiamare la normativa che, allo stato, disciplina la materia:

- l'art. 12 D.P.R. n. 461/2001, ha introdotto - a decorrere dal 22.01.2002 - il principio dell'unicità di accertamento, stabilendo che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione o infermità da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce accertamento definitivo nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e/o di trattamento pensionistico privilegiato;
- coerentemente con tale principio, l'art. 2, comma 4, dello stesso D.P.R. ha stabilito, anche ai fini della concessione dell'equo indennizzo, il termine quinquennale per il riconoscimento della dipendenza da causa, precisando ulteriormente che tale termine è elevato a dieci anni nei casi di invalidità "*derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica*";
- l'art. 17 del D.P.R. in argomento, richiamando quanto già disposto dall'art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (circa il termine di cinque o dieci anni dalla cessazione dal servizio per la presentazione di nuove domande di trattamento pensionistico privilegiato), ha inoltre stabilito che, per i procedimenti di riconoscimento da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, occorre far riferimento alle norme del decreto stesso.

Avuto riguardo alle citate disposizioni, le istanze in oggetto, - presentate ai fini del riconoscimento della dipendenza, senza contestualmente richiedere la pensione privilegiata -

incorrono comunque in una dichiarazione di inammissibilità per il superamento del termine quinquennale o decennale, tanto ai fini dell'equo indennizzo, quanto ai fini della pensione privilegiata ordinaria.

Detta dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 461/2001, -
giovà segnalarlo - rientra nelle competenze di questa D.G., alla quale dovranno essere trasmesse le istanze della specie ai fini dell'emissione del relativo provvedimento.

Appare opportuno sottolineare che in caso di domande presentate oltre il termine dei cinque anni per le quali sussista il dubbio che possano ricondursi ad infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica (rientranti cioè nel termine decennale) sarà preliminarmente necessario adire la C.M.O. perché si pronunci sulla natura dell'infermità e, in base agli esiti, provvedere ad inviare alla Scrivente l'istanza per l'emissione del provvedimento negativo oppure procedere all'istruttoria della pratica.

Da quanto sopra rappresentato discende che la procedura stabilita dal Titolo I, paragrafo 2, della Circolare n. 1100/M-L10/10 del 30.7.1993, secondo la quale le istanze presentate ai fini del riconoscimento della dipendenza, senza contestualmente richiedere la pensione privilegiata, dovevano essere comunque istruite dagli Enti periferici, deve intendersi - avendo già acquisito in tal senso il parere di concordanza di Difesan - modificata, salvo che non si tratti di domande presentate anteriormente al 22.01.2002.

Tutto ciò premesso, vorranno gli Enti/Comandi in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedere alla massima diffusione presso gli Enti dipendenti di detta determinazione al fine di impedire che siano impropriamente istruite istanze inammissibili per decadenza dei termini.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Teodoro Raffaele BILANZONE


in data 14 GEN. 2008

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	00100 ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO Direzione di Amministrazione	50100 FIRENZE
UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE MARINA MILITARE (MARIUGP)	00100 ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA Direzione di Amministrazione	20100 MILANO
COMANDO 3^ REGIONE AEREA Direzione di Amministrazione	70100 BARI
DISTRETTI MILITARI	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	00100 ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	00100 ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100 ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	00100 ROMA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA – UFF. AFFARI MILITARI	00100 ROMA
GABINETTO DEL MINISTRO	00100 ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	00100 ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	00100 ROMA

segue circ. n. M_D/GPREV/I/ 46.000/B/6
in data 14 GEN. 2008

e, per diramazione interna a:

II REPARTO Pensioni Sottufficiali Esercito, Carabinieri e Truppa	00100	ROMA
III REPARTO Causa di Servizio ed Equo Indennizzo	00100	ROMA
IV REPARTO Leva, Bilancio ed Informatica	00100	ROMA
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	00100	ROMA